

TI_GERICHTE 60.2021.346 vom 19. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2021.346

FR: TI_GERICHTE 60.2021.346 du 19 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 60.2021.346 del 19 luglio 2022

Erwägungen

E. 2

CPP, sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composta da soli eredi non congiunti giusta l'art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cuius avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario.

Pertanto se gli eredi, subentrati per legge nei diritti del danneggiato, potrebbero, visto quanto precede, far valere le pretese civili in via adesiva nel procedimento penale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 428), anche di conseguenza l'esecutore testamentario dovrebbe essere ammesso. Infatti nel caso in cui venisse nominato un esecutore testamentario, gli eredi non sarebbero autorizzati a disporre dei beni e quindi non potrebbero far valere le loro pretese civili in via adesiva nella procedura penale a causa della mancanza di capacità di agire (avendo egli il potere esclusivo di amministrare e disporre dei beni della massa). L'esclusione dell'esecutore testamentario in materia civile avrebbe come conseguenza che gli eredi legali (ma anche i congiunti facenti parte di una comunione ereditaria mista) della persona lesa (una volta rappresentati dall'esecutore testamentario) non potrebbero beneficiare della procedura semplificata civile in via adesiva nell'ambito del procedimento penale (art. 122 ss. CPP). Questa conclusione sarebbe in contraddizione con quanto sopraindicato (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 427 ss.).

La nomina di un esecutore testamentario si basa invece su un negozio giuridico. Tuttavia, il mandato stesso e il relativo potere di condurre un procedimento sorgono di diritto senza bisogno di una dichiarazione di accettazione da parte dell'esecutore. La nomina quale esecutore testamentario non può dunque essere equiparata ad un contratto (art. 164 ss. CO) per il quale il cpv. 2 non prevede nessuna (ulteriore) eccezione (cfr. DTF 140 IV 162).

Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell'art. 121 cpv. 2 CPP, gli esecutori testamentari debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente l'attuazione dell'azione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 429).

7.4.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 110 CP, 115 ss., 121 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.